

REGOLAMENTO (CEE) N. 702/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 327/88 recante apertura di una distillazione complementare a quella prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna viticola 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 327/88 della Commissione⁽³⁾ contengono delle imprecisioni, in ordine, in particolare, alla definizione dei prezzi, degli aiuti e alla descrizione di vini in stretta relazione economica con alcuni tipi di vino da tavola; che è pertanto opportuno riformulare dette disposizioni ai fini di una più agevole interpretazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 327/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1988.

« Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo di acquisto del vino conferito alla distillazione prevista dall'articolo 1 è pari a: »

2. All'articolo 5, paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente testo:

« Per i prodotti da distillare, l'organismo di intervento versa un aiuto il cui importo è fissato come segue: »

3. All'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, il testo del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III,

— R I, i vini da tavola rossi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 12,5 % vol e non appartenenti ai tipi R I o R III. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 20.

(3) GU n. L 32 del 4. 2. 1988, pag. 18.